



COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

C O P I A

2914

Prot. N.

30 MAR. 1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>10</u> /Reg. Data <u>26/03-1999</u>	OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).=
--	--

L'anno millenovecentonovant anove addi ventisei del mese di marzo alle ore VENTUNO e minuti DIECI, nella sala delle adunanze aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione _____ seduta di prima convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Candelori Natalia M.R.	X		Giacchetta Cesare	X	
Mazzagatti Dino	X		Fedele Roberto	X	
Di Marco Sibilla	X		Marziani Antonio	X	
Orgoretto Dino	X		Di Gregorio Felice		X
Capone Leo		X	Torbidone Antonio	X	
Di Giovannantonio Giacomo	X		Caporale Garibaldi	X	
Di Giulio Antonio	X		Recchiuti Livio	X	
Zippi Paolo	X		Censoni Pietro		X

Assume la presidenza il Dott. Luigi Di Sabatino, Sindaco pro-tempore, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Nicola Camarra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco Presidente;
Premesso

-che gli Enti Locali, in particolar modo i Comuni, stanno attraversando una delle più difficili ma sicuramente anche una della più innovative fasi di transizione che ha come obiettivo, nella logica del legislatore e dei conseguenti atti legislativi, quella di far sì che esso, in quanto l'Ente Pubblico più vicino al cittadino, si strutturi in modo tale da far fronte in maniera adeguata al soddisfacimento dei bisogni della collettività tenendo conto delle peculiarità e delle problematiche locali;

-che il legislatore, con la delega contenuta nell'art. 3, comma 143 della Legge n. 662 del 23/12/1997, e con il decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997, artt. dal n. 52 al n. 59, ha reso realizzabile il sopracitato obiettivo, conferendo ai Comuni un ampio potere regolamentare soprattutto in materia di tributi locali e, quindi, permettendo una sempre maggiore autonomia nel reperimento e nella gestione delle entrate proprie;

-che l'Imposta Comunale sugli Immobili rappresenta la più importante entrata tributaria del Comune, sia dal punto di vista sostanziale, sia perché è l'imposta che colpisce la totalità o quasi della popolazione e che pertanto essa può essere usata, attraverso una adeguata regolamentazione, anche come strumento di intervento su problematiche di tipo sociale;

Preso atto dello schema di regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili allegata alla presente deliberazione;

Valutato il medesimo schema come congruo ed adeguato rispetto agli scopi che si propone e rispetto alle necessità della comunità locale in relazione ad una migliore, più semplice e razionale gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il disposto dell'art. 3, comma 143, della Legge 23/12/1996 n. 662;

Visto il disposto del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4 del D.L. 437/96 convertito nella legge n. 556/96;

Vista la legge n. 142 dell'08/06/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997;

Vista la C.M. del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate, Direzione Centrale Finanza Locale n. 101/E del 17/04/1998;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio tributi e, in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile dei servizi finanziari;

Con voti favorevoli di n 11 astenuti n.3 (Torbidone Caporale e Recchiuti);

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

2) Approvare, come approva, il "Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili" composto da n. 13 articoli;

3) Provvedere affinché copia del presente regolamento sia trasmesso entro il quinto giorno successivo all'adozione al Comitato Regionale di Controllo, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità in conformità a quanto disposto dall'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15/05/1997 n. 127;

4) Di inviare, copia dello stesso regolamento, unitamente a copia della presente delibera, dopo l'effettuazione del controllo preventivo di legittimità e dell'avvenuta esecutività della presente delibera, presso il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale-Viale Europa- ROMA EUR;

5) Di inviare sempre presso il medesimo Ministero, apposita richiesta di pubblicazione di avviso di adozione di Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

* COMUNE DI NOTARESCO *
* (Provincia di Teramo) *
* Via Castello n. 6 - 64024 Notaresco *

R E G O L A M E N T O

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs.n.446 del
15 dicembre 1997)

Approvato con atto di Consiglio comunale n. 10 del 26/03/1999

SOMMARIO

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2	Definizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale	Pag. 3
Art. 3	Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali	Pag. 4
Art. 4	Determinazione del valore delle aree fabbricabili	Pag. 5
Art. 5	Fabbricati fatiscenti o inabitabili	Pag. 6
Art. 6	Modalità di versamento	Pag. 6
Art. 7	Definizione di alloggio non locato	Pag. 7
Art. 8	Fabbricato parzialmente costruito	Pag. 7
Art. 9	Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	Pag. 7
Art. 10	Esenzioni	Pag. 8
Art. 11	Sanzioni	Pag. 8
Art. 12	Incentivi per il personale addetto	Pag. 8
Art. 13	Entrata in vigore	Pag. 9

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Definizione di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art.9 del D.Lgs.n.504 del 30 dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 09/01/1963 n. 5 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Pertanto, il soggetto che interrompe l'obbligo di versamento dei contributi assicurativi in quanto divenuto pensionato, decade dai benefici previsti dall'art.9 del D.Lgs.504/92.

Articolo 3
Estensione delle agevolazioni delle abitazioni
principali

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sono equiparate alla stessa, - così come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale, la seguente tipologia:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni, di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, mediante produzione di documentazione idonea.

Articolo 4
Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento separato, adottato con atto di Giunta in una fase successiva all'approvazione del presente Regolamento, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con il provvedimento sopra citato.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/92.

6. I valori determinati per ciascun anno valgono anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di Previsione.

Articolo 5
Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si dispone che, ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96, un fabbricato, per essere considerato inagibile ed inabitabile, deve necessitare di interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente; deve essere in precarie condizioni statiche; deve essere privo delle condizioni igienico-sanitarie ed, in generale, dei requisiti e delle prescrizioni previste nel Regolamento di igiene e nel Regolamento edilizio disciplinanti l'abitabilità. Nel caso in cui un fabbricato inagibile o inabitabile sia comunque utilizzato non potrà godere della riduzione del 50% dell'imposta prevista dal comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92.

Articolo 6
Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D. Lgs. 446/97 i versamenti icipi effettuati da un conditolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'icipi relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. Naturalmente, in caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun conditolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. Tale disposizione vale anche per i versamenti effettuati negli anni precedenti purché ci sia stato il consenso degli altri conditolari.

Articolo 10 Esenzioni

1. I Soggetti proprietari di fabbricati che si adegueranno alle disposizioni previste dal "progetto di riqualificazione delle facciate" adottato dall'Ente per determinate zone individuate con apposito provvedimento, sono esonerati dal pagamento dell'ICI relativa all'intero fabbricato per tre anni a partire dalla data di completamento dei lavori.

L'adeguamento dovrà essere completato entro i termini previsti dal provvedimento sopra citato.

Ai fini dell'ottenimento del suddetto esonero il contribuente dovrà farne richiesta all'Ufficio tributi attestando, anche mediante dichiarazione sostitutiva, il rispetto delle condizioni previste nel piano di riqualificazione.

Il Comune potrà poi verificare la veridicità di quanto attestato mediante perizia di un tecnico dell'Ente. Nel caso in cui non fossero state rispettate tutte le disposizioni contenute nel piano di riqualificazione compresi i termini per il completamento dei lavori, non sarà riconosciuta nessuna esenzione.

Articolo 11 Sanzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili si rinvia a quanto disciplinato nello specifico regolamento.
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento in modo completo ma abbia ommesso di presentare la denuncia si applica la sanzione nella misura ridotta pari all'80% dell'imposta.

Articolo 12 Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 53, primo comma, lettera p) del D.lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

F.to

ANNAMARIA DE LUCA

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio

F.to

=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Di Sabatino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to

N. CANDELORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to N. Camarra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Prot. n.

476

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

Notaresco li,

30 MAR. 1999

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Albo Pretorio)

E.to

F. MARZIANI

La presente copia, formata da n. ¹³ fogli e n. ¹³ fasciate, è copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio ed è parte integrante e sostanziale della

delibera n. ¹⁰ del ²⁶ MAR. 1999

30 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)

PROT. N. 543

Esaminata e rilievata nella seduta

del 8/4/99

Il Presidente

Il Segretario

F.to Fiumehi

F.to Fondi

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo e si rilascia ai sensi dell'art. 53 comma 4° Legge 142/90.

Notaresco li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)



IL SEGRETARIO COMUNALE